



LICEO LUCIO PICCOLO

Capo d'Orlando



Classico



Artistico



Linguistico



Scientifico



Sc Applicate



Sportivo

Sede centrale - Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Codice Fiscale **95029310836** - Codice Meccanografico **MEPS22000L** - Tel. **0941/902103**

Email: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@pec.istruzione.it - Sito Web: www.liceoluciopiccolo.edu.it

Plesso Via Torrente Forno, 69 - Capo d'Orlando (ME) **0941957831** - Plesso C.da Muscale, 3 - Capo d'Orlando (ME)

Capo d'Orlando, 17.10.2024

LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO
Prot. 0020482 del 17/10/2024
I (Uscita)

Alle Famiglie
Agli Alunni
Ai Docenti
Ai Responsabili di Plesso
Alla Segreteria Alunni
All'Albo Online
Al Sito Web

Circolare n. 57

Oggetto: **Vigilanza sull'Adempimento dell'Obbligo di Istruzione e Contrasto alla Dispersione Scolastica "Decreto Caivano" – Decreto Legge n. 123 del 15 Settembre 2023 convertito nella Legge n. 159 del 13 novembre 2023**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"

VISTA la nota prot. n. 16722 del 22/04/2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, avente ad oggetto "*Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica*"

COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

I docenti verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti **per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e della Segreteria Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non tutela il minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Frequenza irregolare

Nel caso di assenze **per più di sette giorni**, anche non consecutivi, **nel corso di un mese** senza giustificati motivi, andrà comunque fatta segnalazione all'Osservatorio per la Dispersione competente per il territorio, al fine di prevenire fenomeni di dispersione scolastica

Si invitano pertanto i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare tempestivamente.

Compiti dei coordinatori di classe

I docenti coordinatori controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

In caso di Frequenza irregolare (sette giorni in un mese, senza giustificati motivi) i Coordinatori segnaleranno il nominativo alle Docenti, prof.ssa Lionetto G., Aragona F. e Franchina G. per le successive comunicazioni all'Osservatorio.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Allegati:

- Allegato 1 – Diagramma mancata iscrizione Decreto Legge Caivano
- Allegato 2 – Diagramma elusione Decreto Legge Caivano
- Allegato 3 – Diagramma frequenza irregolare USR
- Allegato 4 - Modello di segnalazione al Sindaco dei casi di elusione dell'obbligo di istruzione

Il Dirigente Scolastico

Prof^{ssa} Maria Larissa BOLLACI

Firma Autografa Omessa Ai sensi art. 3 del D.L. 39/93